



Sommario

Sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori, possibile se previsto nel Regolamento Interno	pag. 2
Amministratore Unico e Socio Lavoratore di cooperativa Quale inquadramento contrattuale?	pag. 3
ISPEZIONI—Elementi distintivi e limiti applicativi della diffida accertativa	pag. 4-5
Lavoro accessorio post Riforma del Mercato del Lavoro	pag. 6-7
Regolamentazione statale della durata e dei requisiti dei tirocini formativi - Illegittimità Costituzionale della norma -	pag. 7
Genuinità delle Partite IVA	pag. 8-10
Incentivi alle imprese per la Sicurezza sul Lavoro	pag. 10
Terreni agricoli e dichiarazione IMU - CHIARIMENTI -	pag. 11
Rimborsi IRAP - modello e piano di invio -	pag. 12
Albo Autotrasporto - prorogata la quota di iscrizione -	pag. 13
Rimborso gasolio autotrasporto - quarto trimestre 2012 -	pag. 14
Costi Minimi Autotrasporto	pag. 15-16
OMESSO VERSAMENTO IMPOSTE - ne risponde il sostituto di imposta e non il professionista	pag. 16
Modelli IVA 2013	pag. 17
Approfondimenti di Zoom	pag. 18
Servizi Ufficio Studi, Legislativo e Sindacale	pag. 19

Sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori, possibile se previsto nel Regolamento Interno

In caso di riduzione dell'attività lavorativa per cause di forza maggiore o di circostanze oggettive, ovvero nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, il Regolamento Interno può prevedere **l'istituto della sospensione del rapporto di lavoro e, dunque, della sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, scongiurando in tal modo il rischio di eventuali licenziamenti.**

Questa possibilità trova, peraltro, rispondenza nel dettato normativo laddove all'art. 1, comma 2 lett. d), L. n. 142/2001 si stabilisce che i soci lavoratori *“mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa”*.

Così precisa la D.G. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro nell'**Interpello n.1/2013.**



In particolare si evidenzia come, in forza della L.n. 30/2003 sia stata eliminata la previsione che impediva al Regolamento Interno di introdurre disposizioni derogatorie anche *in peius* rispetto alle clausole contemplate dai contratti collettivi **restando, viceversa, inderogabile in senso peggiorativo la disciplina contrattuale attinente al trattamento economico complessivo di cui all'art. 3, comma 1.**

Deduce quindi il Dicastero che il Regolamento Interno può modificare esclusivamente aspetti di carattere normativo contemplati dalla contrattazione collettiva nazionale di settore quali, ad esempio, l'allungamento del periodo di prova, nonché introdurre ulteriori istituti normativi che non risultano disciplinati dal medesimo contratto collettivo, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e

parità di trattamento nei confronti dei soci lavoratori (cfr. Cass. sent. n. 22816/2009).

IMPORTANTE

A) Il Regolamento Interno dovrà specificatamente individuare le cause legittimanti la sospensione temporanea dell'attività, per le quali non è presentata richiesta di ammortizzatori sociali;

B) Il Consiglio di Amministrazione o chi abbia titolo secondo Statuto dovrà deliberare di volta in volta dette cause;

C) Il Regolamento Interno dovrà altresì prevedere inequivoche condizioni che consentano, nel periodo di sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del personale.

L'occasione è utile per ricordare altri due importanti chiarimenti del Dicastero intervenuti l'uno con **Nota del 14/02/2012 prot. n. 37/2598** relativamente alla stabilità dell'orario di lavoro dei soci di cooperativa e l'altro con **Interpello n.7/2009**, relativamente allo stato di crisi.

In estrema sintesi, il Ministero ha evidenziato come le società cooperative di produzione e lavoro debbano garantire ai propri soci lavoratori - *con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato* - l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito al momento dell'assunzione, salvo ulteriori accordi collettivi che introducano un orario di lavoro multiperiodale o oggettive situazioni di crisi aziendale deliberate dall'assemblea e risultanti da una riduzione del fatturato.

Amministratore Unico e Socio Lavoratore di cooperativa

Quale inquadramento contrattuale?



L'INPS, con risposta ad Interpello prot.n.23.20/12/2012.0171255 precisa - seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in riferimento agli amministratori di

società di capitali - come sia **ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILE la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di Amministratore Unico della medesima.**

Ciò perché non è configurabile una volontà della società distinta rispetto a quella dell'amministratore stesso né può ravvisarsi il vincolo di subordinazione non essendo identificabile l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare. Ne consegue che, ove ne ricorrano i presupposti l'Amministratore Unico dovrà essere iscritto alla Gestione separata (di cui alla L.n.335/95 art.2 c.26) salvo che il reddito percepito non sia attribuito nell'ambito di un'attività professionale che egli eventualmente svolga e per la quale versi ad altra gestione previdenziale privata (circolare INPS n.5/2011).

Invece, ai fini della configurazione di un **rapporto di lavoro subordinato tra la società ed un membro del CdA** sarà necessario verificare lo svolgimento concreto di attività rese in posizione di subordinazione e che le stesse siano diverse da quelle inerenti il rapporto organico.

Ciò significa che l'amministratore potrà essere anche lavoratore dipendente della società, purché le prestazioni, dovute in forza del rapporto di lavoro subordinato e la relativa retribuzione, siano estranee all'attività tipica dell'amministratore (**Cassazione, 12 gennaio 2002 n. 329**) e siano individuabili i requisiti essenziali del lavoro dipendente, dovendo sussistere la distinzione tra chi costituisce e gestisce il rapporto e chi esegue le prestazioni.

Da ultima, la **Sentenza della Corte di Cassazione n.1424 del 1°Febbraio 2012** ha infatti evidenziato -nel riconoscere la compatibilità tra la qualifica di amministratore di una società e la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società - come, affinché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato, sia necessario che colui che intende farlo valere **non sia amministratore unico della società** e provi in modo certo il requisito della subordinazione consistente nell'effettivo assoggettamento, nonostante la carica di amministratore rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso.

Per completezza di informazione, si ricorda che il medesimo Istituto - con **Messaggio n.12441 del 08/06/2011** - ha reso chiarimenti circa la **compatibilità tra la carica di Presidente di Cooperativa e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato**, evidenziando come la carica di Presidente di una società cooperativa non sia condizione ostativa all'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente tra il Presidente e la stessa società, **purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:**

1. il potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato ad un organo diverso (consiglio di amministrazione o amministratore unico);

L'art. 2521 c.c., prevede al c.3 punto 10) che, nell'Atto Costitutivo della cooperativa sia specificato il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori ed i loro poteri ed indicato quali tra essi hanno la rappresentanza della società, che, normalmente è attribuita al Presidente.

Qualora l'atto costitutivo non specifichi dettagliatamente i poteri ed i compiti del legale rappresentante, esso non è investito di potere deliberativo che resta in capo al Consiglio di Amministrazione.

L'art. 2381 c.c. dispone che il Presidente, salvo diversa previsione dello Statuto, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori. Ulteriori poteri e compiti saranno, pertanto, attribuiti dallo Statuto.

Al Presidente, inoltre, è normalmente affidata la firma sociale e la rappresentanza legale della cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio; tali circostanze, peraltro, non lo abilitano di per sé a compiere atti deliberativi e non gli attribuiscono poteri decisionali, che restano in capo all'organo collegiale.

2. il Presidente svolga, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale.

A tal proposito, e con specifico riferimento alla figura del Presidente di società, la Cassazione ha affermato che "resta comunque escluso che, alla riconoscibilità di un rapporto di lavoro subordinato, sia di ostacolo la mera qualità di rappresentante legale della società, come presidente di essa" (Corte di Cassazione, in sentenza n. 1793/1996). Sulla base di tali considerazioni, quindi, la carica di Presidente non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il Presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale. L'eventuale conferimento del potere di rappresentanza non muta l'orientamento, in considerazione del fatto che tale delega non estende automaticamente al Presidente i diversi poteri deliberativi.

Per saperne di più sui temi trattati

www.inps.it

ZOOM


Servizio di informazione giuslavoristica e societaria per le imprese cooperative

Unione Nazionale Cooperative Italiane



ISPEZIONI

Elementi distintivi e limiti applicativi della diffida accertativa



Con la Diffida Accertativa è stato introdotto nell'ordinamento un titolo esecutivo di formazione amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo

privato.

In estrema sintesi si tratta di uno strumento a disposizione del personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro finalizzato a:

- ⇒ garantire al lavoratore la rapida soddisfazione dei crediti pecuniari vantati nei confronti del datore di lavoro in conseguenza di un rapporto di lavoro;
- ⇒ snellire l'attività dei Tribunali promuovendo forme conciliative di risoluzione dei conflitti individuali di lavoro.

Infatti, qualora gli organi di vigilanza delle singole Direzioni del Lavoro accertino crediti di natura patrimoniale in capo ai prestatori di lavoro, attraverso l'istituto della diffida accertativa si apre un procedimento amministrativo, che in assenza di adempimento spontaneo o di accordo transattivo, autorizza gli organi preposti a procedere in via esecutiva.

Art. 12 del D.lgs.n. 124/2004

- Diffida accertativa per crediti patrimoniali -

1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113 commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida.

Sull'argomento, la D.G. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha reso - con **Circolare n.1/2013** - importanti chiarimenti nei confronti del proprio personale ispettivo orientati ad individuare anche i limiti applicativi dell'istituto.

CREDITI PER I QUALI È POSSIBILE EMETTERE LA DIFFIDA ACCERTATIVA

Le tipologie di credito "diffidabili" sono classificate dal Dicastero come segue:

1. crediti retributivi da omesso pagamento

⇒ per questa tipologia, trattandosi di semplice ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, l'ispettore dovrà trarre gli elementi dai documenti contabili e lavoristici in possesso del datore di lavoro compiendo "operazioni aritmetiche";

2. crediti di tipo indennitario, da maggiorazioni, TFR ecc.

⇒ l'ispettore non dovrà porre in essere valutazioni discrezionali o di merito poiché trattasi di elementi oggettivamente valutabili. Pertanto, dovrà accertare un'ulteriore connotazione della prestazione lavorativa o la sussistenza di una condizione di esigibilità del credito;

3. retribuzioni di risultato, premi di produzione, promozioni, ecc.

⇒ NON sarà possibile adottare la diffida accertativa laddove manchi la valutazione di merito del datore di lavoro poiché trattasi di crediti connessi ad elementi pecuniari non predeterminati o legati a particolari scelte di merito del datore di lavoro;

4. crediti retributivi derivanti da un non corretto inquadramento della tipologia contrattuale;

⇒ salvo che si tratti di lavoro sommerso, poiché l'accertamento dovrebbe concernere la riqualificazione di un rapporto lavorativo, per es. da parasubordinato a subordinato, il Ministero specifica come sia preferibile NON adottare la diffida accertativa poiché la diversa qualificazione del rapporto di lavoro, presentando profili di valutazione, spetta al Giudice.

Segue a pag. 4



ISPEZIONI

Elementi distintivi e limiti applicativi della diffida accertativa

Segue da pag. 4

5. crediti legati al demansionamento ovvero alla mancata applicazione di livelli minimi retributivi richiesti esplicitamente dal Legislatore in osservanza dell'art.36 Cost. (ad. Es. art.7, c.4 D.L.n.248/2007 conv. in L.n.31/2008) ovvero derivanti dall'accertamento di lavoro sommerso.

⇒ Per quest'ultima categoria si evidenzia come la diffida accertativa anticipi in una sorta di fase cautelare la formazione del titolo esecutivo – sussistendo l'interesse pubblico alla regolarità dei rapporti di lavoro – salva la successiva ed eventuale opposizione instaurabile dal datore di lavoro. La Circolare precisa, relativamente all'accertamento di rapporti di lavoro in nero e laddove sia individuabile il CCNL applicato dal datore di lavoro, che il verbale unico di accertamento dovrà contenere:

1. La diffida a regolarizzare tali posizioni sul piano amministrativo e previdenziale (ex art.13 del D.Lgs.n.124/2004);
2. La diffida a corrispondere le somme accertate e dovute ai lavoratori c.d. in nero (ex art.12 del D.Lgs.n.124/2004).



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Relativamente al **punto 5)** si evidenzia come il riferimento normativo esplicitato in riferimento all'osservanza dell'art.36 Cost. sia al c.d. **“decreto mille proroghe per il 2008”** sul quale pende ancora **un giudizio di legittimità costituzionale della norma**.

A tal fine si evidenziano di seguito due importanti pronunciamenti:

Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro - Ordinanza 14 aprile 2011 -

Il giudice, nel considerare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 248/2007 convertito in L.n. 31/2008 in relazione all'art.39 della Costituzione, **sospende il giudizio** in corso relativo all'impugnazione da parte di una cooperativa della cartella esattoriale INPS avente ad oggetto differenze contributive previdenziali in relazione al maggior imponibile retributivo e contributivo determinato dall'applicazione della norma succitata e da altro CCNL preso a riferimento (rispetto al CCNL UNCI/CONFASAL applicato dalla coop), **disponendo**

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Argomenta, infatti, il giudice evidenziando:

A) i principi di libertà sindacale e di autonomia negoziale sanciti dall'art.39 della Cost. i quali consentono un regime di pluralismo contrattuale e non permettono ad una legge ordinaria di conseguire un'efficacia “erga omnes” dei contratti collettivi, ben potendo coesistere, quindi, distinti contratti collettivi nella medesima categoria che regolino in modo differenziato i rapporti di lavoro degli aderenti alle rispettive organizzazioni stipulanti;

B) la non infondatezza circa il dubbio che la disposizione di cui all'art.7 del D.L.n.248/07 estenda l'efficacia del contratto collettivo, per la sua parte normativa, in violazione dei principi di cui all'art.39 Cost., prescindendo la norma in questione “totalmente da qualsiasi valutazione in ordine al rispetto o meno, da parte del diverso CCNL applicato, dei precetti ex art. 36 Cost”;

C) la mancata specifica da parte del C.d. Milleproroghe di un termine temporale di efficacia (... fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative [...]), pur avendo carattere apparentemente transitorio.

Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro - Sentenza 13 Marzo 2012 -

La causa civile ha ad oggetto le **diffide accertative adottate ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.124/04**, dalla DPL di Pistoia e notificate ad una società cooperativa che applica ai propri soci lavoratori un CCNL UNCI-CONFASAL.

La cooperativa oggetto del ricorso ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità delle diffide accertative notificate dalla DPL e la loro conseguente inefficacia, avendone l'accoglimento.

Nel merito, la decisione è anche motivata - ripercorrendo quanto espresso dal Giudice dell'Ordinanza di Lucca - dal dubbio di legittimità costituzionale del D.L.n.248/2007, conv.in L.n.31/2008 (c.d. milleproroghe) dal momento che, precisa il giudice, detta norma, senza preoccuparsi di operare alcun raffronto con i contenuti delle discipline collettive (e dunque senza alcun pur astratto riferimento all'art.36 Cost.), viola, senza alcuna razionale spiegazione, il principio di libertà sindacale sancito dall'art.39 c.1 Cost.

Una legge, infatti, che cercasse di conseguire il risultato della dilazione ed estensione, che è una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima.

Inoltre, è posta anche la questione del termine del periodo transitorio formalmente prefigurato dall'art.7 del D.L. n.248/2007, stante la generica formulazione ivi recata.

Per saperne di più sui temi trattati

www.lavoro.gov.it

ZOOM

Servizio di informazione giuslavoristica e societaria per le imprese cooperative

Unione Nazionale Cooperative Italiane



Lavoro accessorio post Riforma del Mercato del Lavoro



Il lavoro accessorio, così come modificato dalla c.d. Riforma del Mercato del Lavoro e dal Decreto Sviluppo, è disciplinato dagli articoli 70-74 del D.Lgs.n.276/2003.

Premesso che i buoni già acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi entro il **31/05/2013** rispettando la **precedente disciplina** anche in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio, si evidenziano di seguito le novità apportate all'istituto con le specifiche Ministeriali intervenute a mezzo delle **Circolari del Ministero del Lavoro e delle P.S. n.18 del 18 luglio 2012 e n.4 del 18 gennaio 2013**.

CRITERIO DEI COMPENSI

Sono stati ridefiniti i limiti di applicazione dell'istituto sulla base del solo **criterio dei compensi** prevedendo che il loro importo complessivo non possa essere superiore a **5.000 euro** (con le eccezioni di seguito evidenziate) nel corso di un anno solare, **con riferimento alla totalità dei committenti**. Pertanto, è dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico che, se da un lato semplifica il precedente quadro normativo che impegnava in una verifica relativa alla sussistenza delle causali soggettive e oggettive, dall'altro limita fortemente l'utilizzo del voucher, dal momento che l'importo è commisurato a quanto ricevuto - nel corso dell'anno solare - dalla totalità dei committenti.

COMMITTENTI IMPRENDITORI COMMERCIALI O PROFESSIONISTI

Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti -fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro annui - **NON** potranno dare luogo a compensi maggiori di **€2.000** di voucher per ciascun committente. Si specifica, inoltre, che per imprenditore "commerciale" dovrà intendersi qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determi-

nato mercato, senza che l'aggettivo possa in alcun modo circoscrivere l'ambito settoriale dell'attività di impresa.

SETTORE AGRICOLO

Fermo restando il tetto dei 5.000 euro, il lavoro accessorio si applica:

A) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da **pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età**, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università. Si elimina, pertanto, la possibilità di impiegare le casalinghe;

B) alle attività agricole svolte a favore dei piccoli imprenditori agricoli ossia i soggetti di cui all'articolo 34 c.6 del DPR n.633 del 1972 (*produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore ad €7.000, costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti*) che non possono comunque essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. **Per il settore agricolo NON trova applicazione l'ulteriore limite di €2.000 previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti di imprenditori e professionisti.**

ANNO 2013 – PERCETTORI DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Per l'anno 2013, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, **nel limite massimo di 3.000 euro** di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Segue a pag. 7



Lavoro accessorio post Riforma del Mercato del Lavoro

Segue da pag. 6

LAVORATORI STRANIERI

Al fine di favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri, i compensi percepiti nell'ambito del lavoro accessorio rilevano nel calcolo del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. A tal riguardo il Ministero evidenzia come ai fini del rinnovo, nel caso di straniero senza familiari, un reddito inferiore all'assegno sociale (€439,00 mensili) non renda di norma possibile il rinnovo.

APPALTI E SOMMINISTRAZIONE

Il lavoro accessorio è utilizzabile per le prestazioni rivolte **direttamente** a favore dell'utilizzatore, restando pertanto escluso il suo utilizzo a favore di terzi.

CARATTERISTICHE DEL VOUCHER

I buoni devono essere orari, numerati progressivamente e datati.

L'obiettivo è quello di evitare che con un solo "buono lavoro" si possano remunerare prestazioni di diverse ore. Sarà comunque possibile corrispondere più voucher per un'ora di lavoro. La data, invece, permetterà di verificare che i buoni siano utilizzati in relazione al periodo

evidenziato, considerando la stessa quale **arco temporale non superiore a 30 giorni decorrenti dal suo acquisto**.

SANZIONI

Per evitare sanzioni sarà fondamentale per il committente:

⇒ accertarsi a mezzo di dichiarazione del lavoratore (*art. 46, comma 1 lett. o), del D.P.R. n. 445/2000*) del non superamento degli importi massimi previsti, poiché in caso contrario e per prestazioni rese nei confronti di un'impresa o di un lavoratore autonomo - *funzionali all'attività di impresa o professionale* - **il rapporto sarà trasformato in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato**, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative (*fatte salve le conseguenze penali del lavoratore per false dichiarazioni*);

⇒ utilizzare il voucher nel periodo consentito, ossia nei 30 giorni dal suo acquisto, poiché, oltre alla trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, la prestazione sarà ritenuta "in nero".

Per saperne di più sui temi trattati

www.lavoro.gov.it
www.cortecostituzionale.it

Regolamentazione statale della durata e dei requisiti dei tirocini formativi - Illegittimità Costituzionale della norma -



tirocinio

Con [Sentenza n. 287 del 19 dicembre 2012](#), la Corte Costituzionale dichiara illegittimo, per violazione dell'art. 117, IV comma, della Costituzione, l'art. 11 del D.L.n.138/2011, conv. con mod. dalla L.n. 148/2011 (*c.d. Manova Estiva 2011 - vedi analisi in Approfondimento Zoom n.36*) poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni.

Il c.1 della disposizione, infatti, interviene a stabilire i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che promuovono i tirocini formativi e di orientamento. La seconda parte del medesimo comma, poi, dispone che, fatta eccezio-

ne per una serie di categorie ivi indicate, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari:

- ▶ sono destinati solo ai giovani neo-diplomati e neo-laureati;
- ▶ debbono essere promossi non oltre i dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio (con riferimento al momento dell'attivazione);
- ▶ non possono avere una durata superiore a 6 mesi, comprese le proroghe.

In questo modo, però, la legge statale – *pur rinviando, nella citata prima parte del comma 1, ai requisiti «preventivamente determinati dalle normative regionali»* – interviene comunque in via diretta in una materia che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale.

ZOOM



Genuinità delle partite IVA



La Riforma del Mercato del Lavoro e le successive modifiche apportate dal c.d. Decreto Sviluppo (D.L.n.83/2012 conv.in Legge n.134/2012, vedi Approfondimento n.45/ZOOM n.48_Ago/Sett.2012) relativamente all'introduzione ex novo dell'art.69bis al D.lgs.n.276/2003, hanno l'obiettivo di razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita IVA, introducendo la presunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o addirittura di lavoro subordinato.

Abstract della norma

La **presunzione** che le prestazioni rese da titolari di partita IVA siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – salvo prova contraria da parte del committente - **opera qualora ricorrano almeno 2 dei seguenti presupposti**, ossia:

1. che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi ;
2. che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
3. che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

La suddetta presunzione **NON** opera:

⇒ qualora la prestazione lavorativa sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività, e sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233;

⇒ con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. La ricognizione delle predette attività è demandata a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, sentite le Parti Sociali entro ottobre 2012.

ENTRATA IN VIGORE

Le nuove disposizioni introdotte si applicano solo ai rapporti instaurati **successivamente** all'entrata in vigore della riforma – **18.07.2012**.

Per quelli in corso le disposizioni trovano applicazione decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

EFFETTI DELLA PRESUNZIONE

La configurazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa implica l'applicazione di tutte le norme che disciplinano tale tipologia contrattuale, incluse quelle relative al regime previdenziale (*oneri contributivi/gestione separata INPS: 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore con diritto di rivalsa per quest'ultimo*) e l'eventuale trasformazione della collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora sia stata instaurata senza l'individuazione di uno specifico progetto. Il rapporto di subordinazione potrà altresì essere fatto valere "direttamente" da parte del lavoratore autonomo o del personale ispettivo ove sussistano gli "ordinari" criteri di qualificazione e i relativi indici sintomatici.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con **Circolare n.32/2012**, detta indicazioni operative al personale ispettivo relativamente alle modifiche introdotte alla disciplina, al fine di contrastarne un utilizzo distorto.

ELEMENTI DELLA PRESUNZIONE

1. Durata della prestazione professionale

"la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi"

Il periodo di "8 mesi annui per due anni consecutivi" deve individuarsi nell'ambito di ciascun **anno civile**, quindi 1° gennaio-31 dicembre.

Relativamente al computo degli "8 mesi", nell'ambito di ciascun anno si dovrà fare riferimento ad almeno 241 giorni anche non continuativi.

I periodi di attività dovranno essere desunti da:

⇒ elementi documentali, quali lettere di incarico o fatture in cui è indicato l'arco temporale di riferimento della prestazione professionale;

⇒ elementi di carattere testimoniale, quali altri lavoratori o terzi.

Ovviamente, **le condizioni di cui sopra potranno essere verificate solo al termine del 2014**, stante l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al 18 luglio 2012.

Segue a pag. 8



Segue da pag. 8

2. Corrispettivo della prestazione

“il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi”

Andranno considerati i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome, NON dovendosi tenere in conto eventuali somme percepite in forza di prestazioni per lavoro subordinato, lavoro accessorio o di redditi di altra natura.

Il Ministero precisa altresì come, al fine di evidenziare situazioni di monocommittenza, sia necessario computare anche i corrispettivi comunque “fatturati”, indipendentemente dall'effettivo incasso delle somme pattuite.

Relativamente al periodo di “due **anni solari consecutivi**”, è specificato che gli stessi non dovranno necessariamente coincidere con l'anno civile ma dovranno sostanzialmente coincidere con due periodi di 365 giorni.

► Medesimo centro di imputazione di interessi

Riprendendo i criteri recati dalla giurisprudenza, il Ministero evidenzia come tale situazione ricorra ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti:

- a) Unicità della struttura organizzativa e produttiva;
- b) Integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
- c) Coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
- d) Utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

Ai fini della validità contestuale delle condizioni “durata della prestazione” e “corrispettivo della prestazione” si farà riferimento al criterio dell'anno civile, pertanto, gli anni solari considerati ai fini reddituali dovranno necessariamente coincidere con i periodi 1° gennaio - 31 dicembre di due anni consecutivi.

3. Postazione fissa

“il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente”

Per postazione fissa si intende una postazione stabilmente assegnata al lavoratore anche se non esclusiva. Tale condizione si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività.

DEROGHE ALLA PRESUNZIONE

La presunzione NON opera qualora:

A) la prestazione lavorativa sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

B) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233;

C) con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. La ricognizione delle predette attività è demandata a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, sentite le Parti Sociali entro ottobre 2012.

1. Ai fini della esclusione delle ipotesi presuntive, la prima precisazione del Ministero inerisce la contestualità dei due elementi di cui alle lettere **A) e B)**;

2. Il “grado elevato delle competenze” e le “rilevanti esperienze” che conferiscono professionalità al collaboratore potranno essere comprovate attraverso le seguenti **documentazioni pertinenti all'attività svolta dal prestatore**:

Segue a pag. 10

Per saperne di più sui temi trattati

www.lavoro.gov.it

ZOOM



Segue da pag. 9

- il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (diploma);
- il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea);
- il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato;
- il possesso di qualifiche o specializzazioni attribuite dal datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento possedute da almeno 10 anni;
- lo svolgimento dell'attività autonoma in questione, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni.

3. Reddito annuo da lavoro autonomo: per l'anno 2012 il minimale annuo è € 14.930,00 che moltiplicato per 1,25 è pari a € 18.662,50. Il reddito in questione va inteso come "lordo" ed è legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo con esclusione, pertanto, di ogni altro reddito derivante da lavoro subordinato e da prestazioni di lavoro accessorio;

Quindi se il titolare di partita Iva produce un reddito inferiore non opera l'esclusione dalla presunzione, pertanto, sulla sua attività di consulenza con partita iva verso il committente scatta la presunzione di una collaborazione coordinata e continuativa o anche di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.

4. Relativamente alle ipotesi di esclusione della presunzione di cui alla **lettera C)**, il Ministero ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle attività, come recato nella norma, a mezzo del **Decreto Ministeriale 20**

dicembre 2012.

La Circolare specifica che la deroga NON opera in relazione alle attività per le quali non è previsto il possesso di specifici requisiti e condizioni.

L'art. 2 del D.M. stabilisce che gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali qualificati esclusi dalla presunzione sono quelli tenuti o controllati da una amministrazione pubblica, di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001, nonché da federazioni sportive, in relazione ai quali l'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento dell'attività.

L'esclusione per i professionisti opera solo con riferimento alle attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale.

Sempre il D.M. succitato specifica che i contratti di incarico professionale potranno essere certificati dalle Commissioni di Certificazione anche al fine di accertare il possesso dei requisiti.

Le medesime Commissioni dovranno inviare, almeno semestralmente, alla D.G. delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero i dati relativi ai contratti di incarico per i quali è stata richiesta la certificazione, evidenziando l'INAPPLICABILITA' della PRESUNZIONE.

Incentivi alle imprese per la Sicurezza sul Lavoro



Finanziamenti per migliorare salute e sicurezza sul lavoro

Al fine di incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'INAIL stanziava per l'anno 2012 oltre 155 milioni di euro, ripartiti in budget regionali in

funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni.

Destinatari del finanziamento - *costituito da un contributo, in conto capitale, pari ad una percentuale del 50% al netto dell'IVA dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato* - sono le imprese ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura.

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

- A)** progetti di investimento (strutturali e macchine);
- B)** progetti di responsabilità sociale e per l'adozione di modelli organizzativi per la gestione della sicurezza.

Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tra le due tipologie ammesse a contributo.

Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a € 30.000 è possibile richiedere un'anticipazione del 50% del finanziamento.

Nel periodo dal **15 gennaio** al **14 marzo 2013** sul sito www.inail.it - **Punto Cliente**, le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l'inserimento della domanda. Sarà possibile effettuare modifiche alla domanda precedentemente salvata e procedere a nuovo salvataggio fino alle ore 18.00 del 14 marzo 2013.



Terreni agricoli e dichiarazione IMU CHIARIMENTI

Con la **risoluzione n. 2/Df** del 18 gennaio 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in materia di obbligo di presentazione della **Dichiarazione IMU** per i terreni agricoli da parte di:

- ▶ coltivatori diretti e
- ▶ imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (Iap)

LE AGEVOLAZIONI

Si ricorda (vedi anche Zoom n. 50 e 51) che per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sono previste le seguenti agevolazioni:

A. riduzione del moltiplicatore che deve essere applicato nella misura di **110**;

⇒ Per i terreni a destinazione agricola, infatti, la base imponibile

è determinata utilizzando il reddito dominicale rivalutato del 25% (art.13 co.5 - Salva Italia - Vedi Approfondimento Zoom n. 39), a cui viene applicato il moltiplicatore specifico che risulta differenziato a seconda del soggetto possessore:

- pari a **110** per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola;
- pari a **135** (misura incrementata dal D.L. n.16/12, precedentemente fissata a 130) per tutti gli altri contribuenti titolari di diritti reali su di un terreno agricolo.

B. riduzioni d'imposta per scaglioni;

⇒ Ai sensi dell'art.13, co.8-bis del D.L. n.201/11, analogamente a quanto previsto in materia di ICI, i coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola, possessori di terreni agricoli da loro stessi condotti, scontano l'Imu limitatamente al valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni d'imposta:

- **70%** sulla parte eccedente €6.000 fino a €15.500;
- **50%** sulla parte eccedente €15.500 fino a €25.500
- **25%** sulla parte eccedente €25.500 fino a €32.000.

C. classificazione di area agricola del terreno, anche se inserito in una zona edificabile.

⇒ Non sono considerati fabbricabili i terreni

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP (imprenditori agricoli professionali) di cui all'art. 1 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo- pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

DICHIARAZIONE IMU – VARIAZIONI

Si ricorda che nelle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione Imu, approvato con il Dm **30 ottobre 2012**, è stato precisato che l'obbligo dichiarativo Imu sorge solo nei casi **in cui sono intervenute variazioni** rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.



Si rammenta che, in generale, in caso di variazione c'è l'obbligo di dichiarazione IMU entro il **4 febbraio 2013**. Siamo nel caso in cui tale variazione è intervenuta, nel 2012 dopo il termine per il pagamento dell'imposta.

La normativa istitutiva dell'imposta municipale propria (articolo 13, comma 12-ter, del DI n. 201/2011 – Vedi il relativo Approfondimento Zoom n. 39) stabilisce che restano ferme, ai fini Imu, le dichiarazioni già presentate in materia di imposta comunale sugli immobili (Ici) che, in quanto compatibili, mantengono la loro validità anche ai fini dichiarativi della nuova imposta.

Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, è previsto che le riduzioni vadano dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto.

Tale obbligo non può dipendere dalla semplice variazione del moltiplicatore previsto per il calcolo dell'imposta, poiché altrimenti si introdurrebbe un obbligo dichiarativo generalizzato per tutti i casi in cui viene modificato il moltiplicatore.

Dunque non scatta l'obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU per il solo fatto che varia il moltiplicatore da 135 a 110 e viceversa, costituendo questo un solo parametro per la determinazione dell'imposta. Stessa logica va applicata anche ai fini dell'obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU gravante sulle società.

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.finanze.it



Si ricorda che a decorrere dal 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione, ai fini Ires, un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle altre deduzioni spettanti (art. 2, co. 1 del D.L. 201/2011).

Si rammenta, inoltre, che con il comma 12 dell'art.4 del D.L. 16/12, la deduzione è valida anche per i periodi di imposta precedenti al 2012, in particolare per gli esercizi dal **2007 al 2011**.

In base a ciò il contribuente, ha ottenuto il diritto al rimborso delle maggiori imposte versate per tali anni.

In tale contesto, è stato approvato, con provvedimento *17 dicembre 2012 del direttore dell'Agenzia delle Entrate*, **il modello, con relative istruzioni e specifiche tecniche, con cui sarà possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi (Ires) versate per effetto della mancata citata deduzione dell'Irap.**

Beneficiari

Il modello di istanza può essere presentato dai seguenti soggetti:

- società di capitali e enti commerciali (tra cui le cooperative);
- società di persone e imprese individuali;
- banche e altri enti e società finanziari;
- imprese di assicurazione;
- persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate
- esercenti arti e professioni nonché dall'impresa familiare.

Istanza di rimborso

L'istanza di rimborso, è presentata esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline oppure, tramite i soggetti incaricati, elencati all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr n. 322/1998 (dottori commercialisti, esperti contabili, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, Caf, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, ecc.).

La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando anche il software denominato "*RimborsolrapSpesePersonale*", disponibile sul sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.it

La presentazione dell'istanza di rimborso può avvenire con le seguenti modalità:

- in generale, **entro 48 mesi dalla data del versamento**, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/73;
- **entro 60 giorni** dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione.

Ister per il calcolo

La procedura per il calcolo si articola in diverse fasi:

1. verifica della presenza del costo del lavoro in contabilità
2. raccolta degli F24 e individuazione dei versamenti rilevanti
3. determinazione dell'Irap deducibile.

Quindi va:

- estrapolata l'Irap sul costo del lavoro nell'Irap dovuta per l'anno

di osservazione.

- determinata la percentuale di incidenza dell'Irap relativa al costo del lavoro sull'Irap totale;
- applicata la percentuale di incidenza così determinata al saldo Irap e successivamente agli acconti.

Reperibilità del modello

Il modello è in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it e sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Conservazione del modello e ricevuta telematica

E' fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza trasmessa, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. L'istanza, sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione e dal beneficiario dovrà essere poi conservata da questo ultimo. Quindi, il contribuente **dovrà conservare sia l'istanza di rimborso, sia la ricevuta di presentazione.**

Rimborsi

Saranno preliminarmente soddisfatte le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi di imposta più remoti e, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l'ordine di presentazione.

Inoltre, per evitare potenziali difficoltà tecniche di gestione a seguito dell'eventuale concentrazione degli invii nelle prime ore della data di avvio della procedura, l'Agenzia ha predisposto un piano di invio, in base al quale la trasmissione delle istanze sarà scaglionata con tempi diversi a seconda dell'area geografica in cui il soggetto ha il domicilio fiscale.

Si riporta di seguito il suddetto piano, per le imprese:

Data di apertura e Orario	Regioni, Province Comuni
18 gennaio 2013 Ore 12:00	Marche
21 gennaio 2013 Ore 12:00	Molise, Abruzzo Calabria, Basilicata
23 gennaio 2013 Ore 12:00	Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Province di Bolzano e di Trento
1° febbraio 2013 Ore 12:00	Sardegna, Umbria
5 febbraio 2013 Ore 12:00	Toscana
6 febbraio 2013 Ore 12:00	Liguria
7 febbraio 2013 Ore 12:00	Puglia
18 febbraio 2013 Ore 12:00	Piemonte
19 febbraio 2013 Ore 12:00	Sicilia
21 febbraio 2013 Ore 12:00	Emilia Romagna (esclusa la provincia di Bologna)
22 febbraio 2013 Ore 12:00	Provincia di Bologna
26 febbraio 2013 Ore 12:00	Veneto (escluse le province di Verona, Vicenza e Treviso)
27 febbraio 2013 Ore 12:00	province di Verona, Vicenza e Treviso
4 marzo 2013 Ore 12:00	Lazio (esclusa la provincia di Roma)
6 marzo 2013 Ore 12:00	Provincia di Roma
8 marzo 2013 Ore 12:00	Campania
11 marzo 2013 Ore 12:00	Province di Varese, Como e Monza e della Brianza
12 marzo 2013 Ore 12:00	Comune di Milano
13 marzo 2013 Ore 12:00	Province di Lodi, Pavia e Milano, escluso il Comune di Milano
14 marzo 2013 Ore 12:00	Province di Bergamo, Sondrio e Lecco
15 marzo 2013 Ore 12:00	Province di Brescia, Cremona e Mantova



Albo Autotrasporto - prorogata la quota di iscrizione -

Il **Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori** tramite apposito comunicato (pubblicato in GU n.303 del 31-12-2012) ha **prorogato i termini per il versamento delle quote delle imprese e delle cooperative iscritte all'Albo degli autotrasportatori, per l'anno 2013, dal 31 dicembre 2012 al 31 marzo 2013.**

QUOTE

Si ricorda che sono state determinate le seguenti quote:

1) quota fissa, dovuta da tutte le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori: **30 euro** (la quota è stata aumentata. L'importo per l'anno precedente era di 20,66 euro);

2) quota aggiuntiva in funzione del numero di veicoli in dotazione dell'impresa (gli importi non sono stati modificati rispetto allo scorso anno):

- a) da 2 a 5: €. 5,16;
- b) da 6 a 10: €. 10,33;
- c) da 11 a 50: €. 25,82;
- d) da 51 a 100: €. 103,29;
- e) da 101 a 200: €. 258,23;
- f) superiore a 200 mezzi: €. 516,46.

3) ulteriore quota aggiuntiva dovuta dall'impresa per ogni mezzo in dotazione, di massa complessiva superiore a 6 tonnellate:

- a) €. **5,16** per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva tra 6 ed 11,5 ton, nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6 ad 11,5 ton;
- b) €. **7,75** per ogni veicolo dotato di capa-

cità di carico con massa complessiva tra 11,501 e 26 ton, nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26 ton;

c) €. **10,33** per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva superiore a 26 ton, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26 ton..

MODALITÀ TELEMATICA IN VIA ESCLUSIVA

Il sistema di pagamento telematico, operativo sul sito istituzionale del Comitato Centrale www.alboautotrasporto.it, permette il pagamento della quota 2013 **esclusivamente con le seguenti modalità:**

- ▶ carta di credito VISA, Postpay (privato o impresa)
- ▶ BancoPosta (privato o impresa) per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.

Non sono più ammessi i pagamenti tramite bollettino postale o bonifico bancario.

Si rammenta che qualora il versamento non venga effettuato **entro 31 marzo 2013, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa.**



Per saperne di
più sui temi
trattati

www.alboautotrasporto.it

www.gazzettaufficiale.it



L'Agenzia delle Dogane, con la nota RU 151656 del 28/12/2012, ha fornito chiarimenti in merito al **software** per chiedere il rimborso delle accise sul gasolio relative al **quarto trimestre del 2012**.

BENEFICIARI

Possono usufruire dell'agevolazione:

- A.** gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- B.** gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto;
- C.** le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
- D.** gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

I citati esercenti l'attività di autotrasporto di merci (**punto a**) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative **fatture di acquisto**.

I soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con **scheda carburante**.

DISPONIBILITÀ DEL SOFTWARE

Il citato software è reperibile sul www.agenziadogane.gov.it (seguendo il percorso: "In un click – Accise - Benefici per il gasolio autotrazione 4° trimestre 2012").

Tale strumento consente la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane. L'applicativo, in un'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure di compilazione, consente, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento automatico dei dati identificativi dell'impresa e del dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio.

È possibile la consultazione di un "Manuale utente" con le specifiche applicative.

ISTANZA

La richiesta, il cui modello è scaricabile dal citato sito dell'Agenzia secondo le consuete procedure, deve essere presentata al **competente Ufficio delle Dogane**. In alternativa, la domanda può essere inviata anche attraverso il sistema telematico doganale – E.D.I., previa abilitazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane attraverso l'utilizzo dello suddetto software.

PERIODO E TEMPSTICA

Gli autotrasportatori devono utilizzare il citato software per chiedere il rimborso dei consumi di gasolio effettuati tra il **1° ottobre e il 31 dicembre 2012**.

La dichiarazione in questione deve essere presentata dal **1° gennaio al 31 gennaio 2013**.

RIMBORSO

L'importo rimborsabile è pari a **214,18609 euro per mille litri di gasolio**.

SPECIFICHE

Si ricorda, inoltre, che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell'anno in corso potranno essere utilizzati in compensazione entro il **31 dicembre 2013**.

Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il **30 giugno 2014**.

Tali crediti potranno essere compensati anche qualora l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese (da indicare nel "**QUADRO RU**" del modello di dichiarazione dei redditi,) superi il limite di **€ 250.000**,

CODICE TRIBUTO

Per la fruizione dell'agevolazione con Modello F24, deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740**.





Con le circolari n. 28601 e 28603 entrambe del 19/12/2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti relativamente ai costi minimi nei trasporti, di cui all'art. 83 bis legge 133/2008, in merito a:

1. applicazione trasporti internazionali e di cabotaggio;
2. definizione del concetto di tratta, al fine di effettuare il calcolo di tali costi

Si ricorda che secondo l'art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, è stato stabilito che nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti.

APPLICAZIONE TRASPORTI INTERNAZIONALI E DI CABOTAGGIO

La citata nota n. 28601 del Ministero, chiarisce che i **trasporti internazionali, compresa anche la tratta svolta in Italia**, nonché quelli di cabotaggio, **sono esclusi dalle disposizioni sui costi minimi di esercizio.**

Inoltre specifica che:

- **sul piano soggettivo** destinatarie della normativa sui costi minimi sono le imprese di autotrasporto merci su strada per conto di terzi aventi sede in Italia ed iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cui alla Legge 298/1974, previa dimostrazione dei requisiti per l'accesso alla professione definiti dal Regolamento U.E 1071/2009 (vedi anche Zoom n. 48,47 e 50);
- **sul piano oggettivo** i costi minimi presuppongono l'esistenza di un contratto di trasporto, scritto o verbale.

Secondo il Ministero, quindi, **i costi minimi non possano applicarsi ai trasporti internazionali effettuati da imprese straniere**, neppure con riguardo alla parte del loro percorso che si svolga in territorio italiano, né possono applicarsi a vettori comunitari, anche se impegnati in trasporti di cabotaggio interamente realizzati in Italia.

Inoltre il Ministero ribadisce come i parametri che concorrono alla formazione del costo minimo (costi chilometrici del gasolio, conducente, trattore e semirimorchio, pedaggi, manutenzione, assicurazione e pneumatici) siano tipici del mercato dell'autotrasporto nazionale e sono influenzati dalle riduzioni del costo del carburante derivanti dalle norme sul parziale rimborso delle accise (vedi il relativo articolo su questo numero di Zoom).

DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI TRATTA

Con la nota n. 28603 il Ministero dei Trasporti ha ricordato che per **tratta**, in base alla definizione fornita dall'Osservatorio il 10 luglio 2012, **si intende la distanza chilometrica dal luogo di presa in consegna a quello di riconsegna delle merci**, passando attraverso le eventuali località di carico e/o scarico intermedie.

Inoltre ha specificato che, nel caso di utilizzo di veicoli cisternati adibiti al trasporto di prodotti petroliferi o di leganti idraulici e prodotti affini, alla lunghezza della tratta andrà sommata la distanza **chilometrica fra l'ultimo luogo di riconsegna delle merci e il primo luogo di successiva presa in consegna delle merci stesse.**

In considerazione di questo sono stati forniti chiarimenti in base al calcolo con costo giornaliero:

- ▶ **con riferimento ad ogni tipologia di trasporto, per i viaggi effettuati con lo stesso veicolo per conto dello stesso committente**, la tratta può essere intesa in termini giornalieri, sommando le distanze chilometriche effettuate nell'arco della stessa giornata ed applicando il corrispondente scaglione chilometrico delle tabelle ministeriali.

Segue a pag. 16

Per saperne di più sui temi trattati

www.infrastrutturtrasporti.it

www.alboautotrasporto.it



Costi Minimi Autotrasporto

Segue da pag. 15

► Non è ritenuta ammissibile una definizione della tratta su base mensile visto che, in questo caso, lo scaglione chilometrico di riferimento per il calcolo dei costi minimi verrebbe determinato dalla somma delle percorrenze chilometriche giornaliere, generando un risultato che comporterebbe sempre, anche nel caso di trasporti a breve o medio raggio, l'applicazione dei costi minimi previsti per i viaggi di lunghezza superiore, traducendosi, nei fatti, in un sostanziale sconto sui costi minimi di sicurezza.

► È tuttavia ammissibile che, all'interno di un contratto di durata, stipulato quindi in forma scritta, le parti possano definire il corrispettivo in funzione di una percorrenza chilometrica complessiva.

In questo caso, ai fini della verifica della congruità del corrispettivo pattuito, il rispetto dei costi minimi potrà essere valutato in relazione **alla percorrenza**

giornaliera concretamente effettuata dal singolo veicolo.

Inoltre, con successiva nota n. 291 del 7 gennaio 2012, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito a quanto sopra riportato specificando che **ai fini della congruità del corrispettivo va considerata la tratta media delle percorrenze giornaliere del singolo viaggio nel periodo di riferimento, quando:**

A) il servizio del singolo veicolo prevede percorrenze giornaliere generate da un unico viaggio;

B) i contratti prevedono servizi di trasporto con una sola presa in consegna giornaliera della merce al giorno (di conseguenza sono escluse dall'applicabilità del costo minimo su base giornaliera le attività da contratti che prevedono una plurima di prese di consegna nel corso della stessa giornata).

C) nei casi di contratti scritti di durata (di durata mensile od oltre).

OMESSO VERSAMENTO IMPOSTE ne risponde il sostituto di imposta e non il professionista



Il reato di omesso versamento di ritenute certificate commesso dal sostituto d'imposta non coinvolge il professionista incaricato degli adempimenti fiscali. Questo è il principio ribadito dalla Corte di

Cassazione, con la sentenza n. 175/13, dello scorso 7 gennaio.

Il fatto

La Corte d'appello di Milano, in conformità a quanto stabilito dal Giudice dell'udienza preliminare, condannava il liquidatore di una s.r.l. alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, in relazione all'accertato reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all'articolo 10 - bis del D.Lgs. n.74/2000.

Il liquidatore non aveva versato entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per l'ammontare di **62.168 euro** (si ricorda che la soglia di punibilità penale è di 50 mila euro) per il periodo d'imposta 2006.

Il Ricorso in Cassazione

L'imputato ha presentato ricorso deducendo l'insussistenza della responsabilità per il reato conte-

stato, in quanto la cura delle incombenze fiscali della società era stata affidata a un commercialista.

La decisione

Tale ricorso è stato respinto dalla Corte di Cassazione. Nello specifico, i giudici di legittimità hanno affermato che il citato illecito di cui all'articolo 10 - bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, configura un'ipotesi di reato *proprio*, in quanto soggetto attivo dell'infrazione **è il sostituto d'imposta che è considerato l'unico soggetto legittimato a effettuare le ritenute, a rilasciare la relativa certificazione e a versare il corrispondente importo al Fisco.**

Da ciò deriva che l'eventuale delega degli adempimenti fiscali a terzi non può modificare il destinatario dell'obbligo, titolare della posizione di garanzia, alterandosi altrimenti l'ordine delle competenze in contrasto con i principi di tassatività e legalità (come espresso anche, Cassazione con la sentenza n. 12083 del 1992).

Di conseguenza risponde del reato di omesso versamento di ritenute certificate, il sostituto d'imposta che, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale, non versa al Fisco quanto dovuto.

A nulla rileva che delle incombenze fiscali è incaricato un professionista.





L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del **15 gennaio 2013**, ha approvato i modelli di dichiarazione annuale **IVA 2013**.

I modelli approvati, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 2012 da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono:

MODELLO IVA/2013 composto da:

- ⇒ il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- ⇒ i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ;

MODELLO IVA BASE/2013 composto da:

- ⇒ il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- ⇒ i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VX e VT;

MODELLO "IVA 74-BIS" - utilizzato in caso di dichiarazione di fallimento o di **liquidazione coatta amministrativa**

MODELLO IVA 26 LP/2013 - Prospetto delle liquidazioni periodiche (riservato a società controllanti).

Tali modelli, con le relative istruzioni, sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it

Si ricorda che essi sono riferiti alle dichiarazioni relative all'anno 2012 da presentare nel 2013.

MODELLO IVA BASE/2013

Si evidenzia come sia disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale - il Modello IVA BASE/2013 - che può essere utilizzato, in alternativa al Modello IVA/2013, sia per la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma che per la presentazione della stessa nell'ambito della dichiarazione unificata.

Soggetti che possono utilizzare il modello

Il modello IVA BASE/2013 può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell'anno:

- hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi **speciali Iva** quali, ad esempio, quelli previsti dall'articolo 34 per gli agricoltori o dall'articolo 74-ter per le agenzie di viaggio (DPR 663/1972);
- hanno effettuato **in via occasionale** cessioni di

beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all'articolo 34-bis;

- **non hanno effettuato operazioni con l'estero** (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione ed importazioni, eccetera);
- **non hanno** effettuato acquisti ed importazioni **senza applicazione dell'imposta** avvalendosi dell'istituto del plafond (di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997);
- **non hanno** partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Soggetti che non possono utilizzare il modello

- Il modello IVA BASE/2013 non può essere utilizzato:
- dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell'istituto della rappresentanza fiscale o dell'identificazione diretta;
 - dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
 - dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;
 - dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;
 - dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'articolo 73.

MODELLO "IVA 74-BIS"

Il modello è riservato alle dichiarazioni di fallimento o di **liquidazione coatta amministrativa**.

Deve essere presentato dai curatori o dai commissari liquidatori, **entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Una copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni **effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa**.

Si specifica che i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l'anno d'imposta, costituita da **due moduli**:

1. **il primo**, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta;
2. **il secondo** per le operazioni registrate successivamente a tali date.

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate.gov.it



1. Società Cooperativa Europea - S.C.E. (gennaio 2008)
2. Analisi Legge Finanziaria 2008 (febbraio 2008)
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (marzo 2008)
4. Disciplina degli appalti (aprile 2008)
5. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (maggio 2008)
6. Manovra d'estate (agosto - settembre 2008)
7. Impresa Sociale (ottobre 2008)
8. Modifiche alla disciplina civilistica delle S.P.A. (novembre 2008)
9. Decreto "Anticrisi" (dicembre 2008)
10. Analisi Legge Finanziaria 2009 (gennaio 2009)
11. Analisi D.L. "Milleproroghe" e D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 (gennaio 2009)
12. Analisi Decreto "Anticrisi" coordinato con la L. di conversione 2/2009 (febbraio 2009)
13. Analisi Legge 14/09 di conversione del D.L. "Milleproroghe" (marzo 2009)
14. Il sistema fiscale per le società cooperative (aprile 2009)
15. Analisi Decreto "Incentivi" (maggio 2009)
16. Manovra d'estate 2009- D.L. 78/09 + legge 69/09 (luglio 2009)
17. Manovra d'estate 2009 - conversione in legge D.L. 78/09 (ago - set 2009)
18. Collegato Sviluppo - legge 99/2009 (ago - set 2009)
19. Ammortizzatori Sociali (ottobre 2009)
20. Analisi Legge Finanziaria 2010 (dic 2009 - gen 2010)
21. Territorialità IVA: nuovi principi UE (marzo 2010)
22. Direttiva Servizi (maggio 2010)
23. La disciplina degli appalti 2 (maggio 2010)
24. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica (giugno 10)
25. Analisi conversione in legge del Decreto Incentivi 2010 (giugno 2010)
26. Analisi Conversione in legge 122/2010 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (ago - set 2010)
27. Autotrasporto: modifiche al codice della strada ed altre novità (ago - set 2010)
28. Collegato Lavoro - Legge 4 novembre 2010, n. 183 (22 novembre 2010)
29. Riepilogo incentivi all'assunzione ed all'imprenditorialità (2 dicembre 2010)
30. Decreto Milleproroghe 2011 (gennaio 2011)
31. Legge di stabilità 2011 (gennaio 2011)
32. Legge di conversione Decreto Milleproroghe (15 marzo 2011)
33. Decreto Sviluppo (giugno 2011)
34. Legge di stabilità 2011 (Agosto 2011)
35. Conversione in legge del decreto Sviluppo 2011 (Agosto 2011)
36. Analisi della Manovra "Estiva" 2011 (settembre 2011)
37. Testo Unico Apprendistato (ottobre 2011)
38. Statuto delle Imprese (novembre 2011)
39. Legge di stabilità 2012 + Manovra Salva Italia (dicembre-gennaio 2012)
40. Analisi Decreto "Liberalizzazioni" - Conversione in legge (marzo-aprile 2012)
41. Analisi Decreto "Sviluppo e Semplificazione" - Conversione in legge (maggio 2012)
42. decreto "Semplificazioni fiscali e tributarie" - Conversione in legge (giugno 2012)
43. Analisi Decreto Sviluppo 2012 (Luglio 2012)
44. Riforma del mercato del lavoro (Luglio 2012)
45. Conversione in Legge Decreto Sviluppo 2012 (Settembre 2012)
46. Analisi Decreto Sviluppo bis (Novembre 2012)
47. Analisi di Conversione in Legge del Decreto Sviluppo bis (Gennaio 2013)
48. Analisi Legge di Stabilità 2013 (Gennaio 2013)



Contributo di Assistenza Contrattuale (0,50 %)

La contrattazione UNCI, prevede un contributo a favore dell'Unione Nazionale dello 0.50% per l'assistenza contrattuale da calcolarsi sul monte salari lordo corrisposto ai soci lavoratori e ai lavoratori con contratto di lavoro dipendente.

Detto contributo (versato tramite il mod.DM10/UniEmens, utilizzando il codice W550, nei modi previsti dalla convenzione INPS/UNCI come specificato nella circolare INPS n. 105/2003) è spiegabile proprio alla luce della peculiarità della Nostra



contrattazione, per la quale l'UNCI dedica impegno e risorse, e che permette alle Nostre Associate di competere in un mercato altamente concorrenziale.

Si ricorda che i servizi dell'Associazione vengono erogati esclusivamente alle cooperative in regola con la contribuzione UNCI:

- ⇒ Associativa
- ⇒ Revisionale
- ⇒ Sindacale

Strumenti operativi a supporto dei CCNL UNCI/CONFISAL

Sono a disposizione delle cooperative gli strumenti operativi pensati dall'UNCI per affermare, qualora ce ne fosse bisogno, la piena legittimità della contrattazione collettiva UNCI e la sua perfetta compatibilità con il sistema giuslavoristico italiano.

In particolare:

- il [Nuovo Regolamento Interno](#) aggiornato sul piano giuslavoristico e fiscale;
- un [Vademecum](#) con argomentazioni utili alla singola cooperativa da opporre all'eventuale verbale ispettivo da contestare, in caso di partecipazione ad appalti ed in ogni altra occasione in cui si debba acclarare la legittimità della contrattazione UNCI;

- la [nota esplicativa](#) sul contenuto del Vademecum;
- Il [riepilogo giurisprudenziale](#) di tutte le sentenze che avvalorano la contrattazione UNCI/CONFISAL.

Si ricorda che tali strumenti, come tutti i servizi dell'Associazione, vengono erogati esclusivamente alle cooperative in regola con la contribuzione UNCI che ne facciano esplicita richiesta con una delle seguenti modalità:

via posta all'indirizzo della Sede Centrale Unci
via fax al n. 0639375080
via mail a ufficiostudi@unci.eu

EBUC

Ente Bilaterale UNCI-CONFISAL

Modalità di versamento. In sede di compilazione del modello di versamento "F24", distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali, dovrà essere indicata la causale "EBUC" esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "importi a debito versati". Inoltre nella stessa sezione:

- nel campo "codice sede" va indicato il codice della sede INPS competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" è indicata la matricola INPS dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA.

FO.IN.COOP.

Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua

Riconosciuto con D.M. 9 dicembre 2010 - GU n. 9 del 13-1-2011, con sede in Roma, finanzia in tutto o in parte i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le Parti, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani, come previsto dal comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Modalità di versamento Per consentire ai datori di lavoro interessati di aderire al nuovo Fondo, è stato istituito il nuovo codice: Fondo Codice adesione FO.IN.COOP - **FOIC** - da valorizzare nell'elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell'elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.

Per saperne di più sui temi trattati

www.unci.eu



a cura dell'Ufficio Studi, Legislativo
& Sindacale
dell'UNCI Nazionale



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via S. Sotero, 32 – 00165, ROMA
Tel: 06/39366729 -
Fax: 06/39375080
e-mail: zoom@unci.eu
ufficiostudi@unci.eu
Sito Internet: www.unci.eu

Per ricevere **Zoom** è
sufficiente compilare
il modulo di adesione
scaricabile da
www.unci.eu
e spedirlo a
zoom@unci.eu

L'UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane - con il suo Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale informa e assiste costantemente le cooperative associate, le Strutture Territoriali ed Associazioni di Settore, attraverso **Circolari, Studi ed Approfondimenti** specifici in materia di:

- ⇒ **Sindacale, Lavoro e Previdenza**
- ⇒ **Autotrasporto**
- ⇒ **Credito alle imprese cooperative**
- ⇒ **Diritto societario**

inoltre

- svolge attività di assistenza, consulenza ed informazione alle Cooperative associate sugli aspetti previdenziali ed assistenziali dei soci lavoratori;
- cura il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali già siglati e la predisposizione dei nuovi contratti mirati a tutelare la competitività delle imprese aderenti ed a colmare il gap esistente tra fabbisogno contrattuale e nuove figure imprenditoriali cooperative;
- predispone Convenzioni con Istituti Bancari, Istituti Assicurativi, Società di Revisione, Studi di Consulenza del Lavoro/Commercialisti e Protocolli di Intesa;
- monitora e fornisce aggiornamenti normativi

L'UNCI ha stipulato con il Sindacato **CONFISAL**

- | | | | | |
|---|----------------------------|--|-------------------------------|---|
| • CCNL Agricoltura | • CCNL Edili e affini | • CCNL Pompe e trasporto funebre | • CCNL Taxi | • Accordo quadro Apprendistato |
| • CCNL Autotrasporto | • CCNL Impianti sportivi | • CCNL Multiservizi | • CCNL Turismo | • Accordo Atipici |
| • CCNL Autonoleggio | • CCNL Personale Artistico | • CCNL Scommesse | • CCNL Asili nido e Ludoteche | • CCNL Vigilanza Privata, Portierato e attività di custodia |
| • CCNL C.E.D. | • CCNL Pesca | • CCNL Servizi ad Enti pubblici ed Aziende privati | • CCNL Golf e Badanti | • CCNL Metalmeccanico e affini |
| • CCNL Commercio, Distribuzione e consumo | • CCNL Sanità | • Accordo Piani di Avviamento | • CCNL Cooperative sociali | |

